

REGOLAMENTO D'ISTITUTO



SOMMARIO

CAPO I – FINALITÀ E REGOLE GENERALI.....	1
Art. 1 – Finalità.....	1
Art. 2 – Iscrizione e partecipazione	1
Art. 3 – Frequenza Scolastica	1
Art. 4 – Regole di comportamento	2
CAPO II – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	3
Art. 5 – Criteri generali.....	3
Art. 6 – Comunicazioni Scuola - Famiglia	3
Art. 7 – Assemblee dei Genitori	3
Art. 8 – Rappresentanti di classe	4
Capo III – Consiglio d’Istituto	5
Art. 9 – Composizione.....	5
Art. 10 – Attribuzioni	5
Art.11 – Funzioni del Presidente	6
Art. 12 – Funzionamento	6
Art. 13 – Riunione congiunta con il Collegio dei Docenti	7
Capo IV – Consiglio di Classe	7
Art. 14 – Composizione.....	7
Art. 15 – Competenze.....	7
Capo V – Collegio dei Docenti.....	7
Art. 16 – Composizione e riunioni	7
Art. 17 – Competenze.....	8
Capo VI – Norme finali	8
Art. 18 – Modifiche del Regolamento d’Istituto.	8
Art. 19 – Entrata in vigore	9

CAPO I – FINALITÀ E REGOLE GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La Scuola “Paolo VI” è parte integrante della Parrocchia di San Giovanni Crisostomo ed è gestita dal Parroco. La scuola, come ogni istituzione cattolica, si pone al servizio di quei genitori che intendono dare ai propri figli, non solo un’adeguata istruzione, ma anche una formazione educativa secondo i principi cristiani. In quanto scuola paritaria, svolge altresì un servizio pubblico e accoglie quanti, accettandone il progetto educativo, richiedano di iscriversi. Si conforma a tutte le normative vigenti che ne regolano il funzionamento e l’organizzazione.

2. Il presente regolamento è indirizzato a tutte le componenti della Comunità scolastica (operatori scolastici, famiglie e alunni) ed è funzionale a una formazione degli alunni che ne favorisca l’assunzione di responsabilità e la presa di coscienza dei propri doveri nel rispetto dei diritti di ciascuno.

Art. 2 – Iscrizione e partecipazione

1. Con l’iscrizione la famiglia testimonia l’adesione ai valori cattolici e la condivisione del Progetto Educativo della Scuola, meglio definito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), e sottoscrive il Patto di Corresponsabilità Educativa. Si impegna parimenti a rispettare il Regolamento d’Istituto e le altre disposizioni impartite dalla Direzione, formata dal Gestore, dal Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori. Con l’iscrizione la famiglia autorizza il trattamento dei dati personali dell’alunno e dei familiari a fini istituzionali nonché l’uso e l’esposizione delle immagini e dei video dell’alunno stesso limitatamente ai locali della Scuola e della Parrocchia.

Con l’iscrizione, le famiglie possono altresì prestare il consenso affinché vengano effettuati filmati e foto da utilizzare nell’ambito delle attività scolastiche ed extra-scolastiche, da mostrare su media cartacei e digitali e in locali esterni alle mura scolastiche.

2. La mancata adesione alle proposte del progetto educativo costituisce motivo di revoca immediata dell’iscrizione dell’alunno alla Scuola, comunicata formalmente dalla Direzione con invito a ritirare, presso la Segreteria, il nulla osta.

Art. 3 – Frequenza Scolastica

1. La frequenza scolastica quotidiana è il primo dovere che genitori e alunni assumono all’atto dell’iscrizione. Essa richiede lo scrupoloso rispetto dell’orario scolastico stabilito dalla Direzione. Al fine della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del totale dei giorni di lezione previsti nell’anno scolastico.

2. Le assenze dalle lezioni, le uscite anticipate e le entrate ritardate devono essere giustificate e motivate dai genitori, con le modalità indicate dalla Direzione.

3. E' obbligatoria la partecipazione a tutte le attività che si svolgono in orario scolastico.

4. Gli alunni che occasionalmente non sono in grado di partecipare alle lezioni di Educazione Motoria devono presentare giustificazione scritta. In caso di esonero permanente è necessario produrre idonea certificazione medica.

5. Le assenze per causa di malattia, di durata superiore a cinque giorni, devono essere attestate nelle forme previste dalla legge.

6. Tutte le lezioni vanno frequentate con la massima puntualità e regolarità nel rispetto dell'azione didattica.

7. Le famiglie cooperano affinché siano evitate assenze non necessarie o indebite giustificazioni e venga rispettata la puntualità.

8. La Direzione si riserva di impartire specifiche disposizioni in tema di ritardi frequenti, di convocare i genitori e di assumere idonei provvedimenti disciplinari.

Art. 4 – Regole di comportamento

1. I genitori, insieme ai docenti, aiutano ciascun bambino a creare rapporti sereni con tutti i compagni, evitando atteggiamenti di rifiuto, soprattutto nei confronti dei più deboli, e comportamenti tendenti all'esclusivismo dei rapporti.

2. Per la partecipazione alle lezioni e alle altre iniziative della scuola, gli alunni della primaria sono tenuti ad indossare la divisa scolastica (gilet blu, polo o t-shirt bianca a maniche corte o lunghe con il logo della scuola e pantalone blu per i maschi; gilet blu, polo o t-shirt bianca a maniche corte o lunghe con il logo della scuola e gonna o pantalone/leggings blu per le femmine).

Gli alunni indosseranno, invece, la tuta con il logo della scuola in occasione delle lezioni di educazione motoria.

Per quel che riguarda gli alunni della scuola dell'infanzia, gli iscritti indosseranno la tuta con il logo della scuola in occasione delle lezioni di educazione motoria e un grembiule col logo della scuola negli altri giorni della settimana.

In relazione alle diverse discipline, ogni alunno porta con sé diligentemente i rispettivi libri di testo e il materiale scolastico richiesto.

3. Gli alunni rispettano le esigenze di silenzio e di disciplina indispensabili allo svolgimento dell'attività didattica, anche quando, per particolari lezioni, vengono accompagnati da un'aula all'altra. È fatto divieto di correre lungo i corridoi, per le scale e nell'atrio.

4. La pulizia e l'ordine generale dell'edificio scolastico e la buona conservazione delle suppellettili in uso (banchi, attrezzi, libri, ecc.) sono affidati anche alla buona educazione e al senso di reciproco rispetto degli alunni. Saranno addebitati alle famiglie i danni di cui si siano resi responsabili gli alunni.

5. Tutti gli alunni collaborano a mantenere ordinato e decoroso ogni ambiente, sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

6. Non è consentito l'uso di telefoni cellulari, *tablet* o altri dispositivi elettronici. Senza il permesso dell'insegnante, non è consentito effettuare telefonate in nessun momento della giornata, anche durante le uscite didattiche.

7. La Scuola non risponde degli oggetti personali che gli alunni dovessero smarrire nell'ambiente scolastico o quando sono comunque affidati alla Scuola.

CAPO II – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 5 – Criteri generali

1. La partecipazione dei genitori alla vita della Scuola contribuisce alla formazione culturale e morale degli alunni. Essa si concretizza, in particolare, negli incontri personali e assembleari con gli insegnanti e la Direzione. Tali incontri si svolgono sempre su un piano di fiducia reciproca e proficua collaborazione.

2. I Genitori sono invitati:

- a partecipare attivamente alle riunioni di classe e d'istituto nonché agli incontri di carattere pedagogico e formativo che la Scuola organizza nel corso dell'anno;
- a essere il più possibile presenti nelle manifestazioni di gioia, di festa e di spiritualità organizzate dalla Scuola per i loro figli;
- a prestare attenzione alle comunicazioni della Scuola, segnalando tempestivamente in Segreteria i cambi di indirizzo, di telefono e di e-mail.

3. I genitori chiamati a partecipare agli organi scolastici o che svolgano comunque un ruolo maggiormente attivo nella Scuola prestano a tutti gli effetti un "servizio" quali laici impegnati nella vita della Parrocchia, di cui la Scuola è parte integrante.

Art. 6 – Comunicazioni Scuola - Famiglia

1. Tutte le comunicazioni di carattere generale sono effettuate dalla Direzione per iscritto e sono trasmesse telematicamente, direttamente o per il tramite dei Rappresentanti di classe.

2. Per le comunicazioni, anche di carattere disciplinare, relative a uno specifico alunno la Direzione procede con apposita comunicazione scritta (nella scuola primaria anche attraverso il diario) o telefonica (in caso di urgenza).

3. I Genitori non devono intrattenersi con le insegnanti nelle fasi di entrata e di uscita dei bambini, ma usufruire dei tempi stabiliti per il colloquio personale.

4. Le famiglie effettuano le comunicazioni alla Scuola secondo le modalità fissate in via generale o di volta in volta dalla Direzione.

Art. 7 – Assemblee dei Genitori

1. Le Assemblee dei Genitori si riuniscono a livello di Classe, di Interclasse o d'Istituto, sono convocate dalla Direzione, che ne fissa l'ordine del giorno. Sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e si svolgono nei locali della Scuola o della Parrocchia, di norma in orario non coincidente con quello delle lezioni.

2. Alle Assemblee partecipano altresì gli altri componenti della Direzione, i docenti, e il responsabile della Segreteria amministrativa.

3. Di tutte le assemblee è redatto un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte. I registri dei verbali sono depositati presso la Segreteria dell'Istituto.

4. Le conclusioni delle assemblee dei genitori sono comunicate al Consiglio d'Istituto, per eventuali decisioni di competenza.

5. La convocazione delle assemblee di Istituto e di Classe può essere anche richiesta, rispettivamente, dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto o dai Rappresentanti di classe. La Direzione, valutata l'opportunità sulla base dell'Ordine del giorno proposto, provvede all'eventuale convocazione dell'assemblea, che si svolge nei modi ordinari.

Art. 8 – Rappresentanti di classe

1. All'inizio di ogni anno scolastico, l'Assemblea di classe elegge un massimo di due Rappresentanti di classe.

2. Ogni Rappresentante si pone come soggetto attivo all'interno del cammino della Scuola ed è interlocutore qualificato di fronte a tutte le componenti della Comunità scolastica. Deve essere motivato e consapevole di fronte alla responsabilità che esercita. Svolge, al meglio delle proprie possibilità, una rappresentanza matura e non superficiale.

3. Il Rappresentante di classe:

- promuove una comunicazione puntuale nella propria classe circa i processi e i problemi che si sviluppano nel corso dell'anno e che formano la vita della Scuola;
- coordina tutte le attività, le proposte e le richieste che nascono nel corso dell'anno da parte dei genitori rappresentati, propone soluzioni per i problemi, favorisce il confronto e la discussione.
- è l'elemento principale per veicolare i processi decisionali che si inseriscono nel corso dell'anno; non si pone solo come soggetto passivo ma, in spirito di corresponsabilità, è propositivo di fronte alle situazioni che si devono affrontare nel cammino dell'anno scolastico;
- partecipa alle riunioni convocate dalla Direzione nonché a commissioni o gruppi di lavoro nei quali sia designato.

4. Il Rappresentante cura gli interessi dell'intera classe e non può essere usato per sostenere interessi di parte. Va rispettato nella sua responsabilità, sostenuto e consigliato.

5. Il mandato del Rappresentante è della durata di un anno scolastico e prosegue nel successivo fino al rinnovo. Egli è rieleggibile.

6. Tutti i genitori della classe possono proporre la propria candidatura. L'Assemblea provvede alla designazione dei rappresentanti, di norma, con l'individuazione concorde e unanime di figure che, oltre che adatte a svolgere il ruolo, siano tali da dare voce alle diverse sensibilità presenti tra i genitori. Particolarmente opportuna è la rappresentatività di genere, cogliendo le disponibilità presenti tra le madri e tra i padri e facendo ricorso sia ai genitori delle bambine che dei bambini.

7. Ove non si pervenga a una designazione unanime, si procede all'elezione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

CAPO III – CONSIGLIO D’ISTITUTO

Art. 9 – Composizione

1. Sono membri del Consiglio d’Istituto:

- il Gestore, o un suo delegato;
- il Dirigente Scolastico;
- gli eventuali collaboratori scolastici;
- il responsabile della Segreteria amministrativa;
- tre rappresentanti del corpo docente, due per la scuola primaria e uno per quella dell’infanzia, eletti biennialmente dal Collegio dei docenti;
- un massimo di cinque rappresentanti dei genitori, biennialmente ripartiti dalla Direzione tra scuola primaria e dell’infanzia, sulla base delle caratteristiche della popolazione scolastica.

2. I rappresentanti dei genitori, preferibilmente scelti tra i Rappresentanti di classe, operano in costante raccordo con i rappresentanti di tutte le classi. Tutti i genitori possono comunque proporre la propria candidatura..

3. Alla designazione dei rappresentanti dei genitori provvede l’Assemblea d’Istituto, di norma, con l’individuazione concorde e unanime di figure che, oltre che adatte a svolgere il ruolo, siano tali da dare voce alle diverse sensibilità presenti tra i genitori e tra le classi. Ove non si pervenga a una designazione unanime e siano presenti almeno un terzo dei genitori, si procede all’elezione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta; nel caso in cui la partecipazione all’assemblea sia più esigua, alla designazione provvedono i Rappresentanti di classe.

Art. 10 – Attribuzioni

1. Il Consiglio d’Istituto – in cooperazione e nel rispetto delle competenze proprie dell’Ente gestore, della Direzione, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe – ha competenza generale sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. In particolare:

- a) elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente. Nella prima votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
- b) approva, modifica e integra il Regolamento d’Istituto e provvede, nei casi dubbi, a interpretarne le norme;
- c) esprime un parere preventivo su tutte le disposizioni di carattere regolamentare predisposte dalla Direzione in attuazione di norme del presente Regolamento. In caso d’urgenza, tali disposizioni sono sottoposte a ratifica alla prima riunione utile;

- d) definisce gli indirizzi generali per le attività della Scuola sulla base delle finalità fondamentali del Progetto educativo;
- e) adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) adotta il calendario scolastico predisposto dal Collegio dei Docenti;
- g) promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- h) promuove la partecipazione della Scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- i) regola forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto;
- j) propone all'Ente gestore indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librarie;
- k) delibera su qualsiasi altra questione che il Gestore, il Dirigente scolastico o il Collegio dei Docenti sottopongono al Consiglio.

Art.11 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente designa tra i membri del Consiglio un Segretario, con il compito di redigere i verbali delle riunioni, di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere.

2. Il Presidente, in accordo con la Direzione, convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, tenendo anche conto delle proposte pervenute. Il Presidente rappresenta il Consiglio presso l'Ente gestore e gli altri organi collegiali nonché presso le autorità e qualsiasi terzo.

3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice presidente ovvero un altro rappresentante dei genitori in ordine di anzianità anagrafica.

4. Nel caso di dimissioni, il Consiglio provvede all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 12 – Funzionamento

1. Il Consiglio d'Istituto si riunisce almeno una volta per quadrimestre, di norma nei locali della Scuola e in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

2. La data e l'ora della riunione sono fissate dal Presidente, che fa pervenire ai Consiglieri formale convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta anche *ad horas* e con qualsiasi mezzo.

3. Alla convocazione sono sempre allegati l'ordine del giorno, i documenti da sottoporre ad approvazione e tutta la documentazione di supporto. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno sono affisse nell'apposito albo della Scuola contestualmente all'invio.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, nei quali siano compresi il Dirigente scolastico e la maggioranza dei rappresentanti dei docenti e dei genitori; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

6. Un estratto dei verbali delle riunioni – comprensivo delle deliberazioni adottate – è pubblicato nell'apposito albo della Scuola. Tutti i componenti della Comunità scolastica hanno diritto di prendere integrale visione dei verbali.

Art. 13 – Riunione congiunta con il Collegio dei Docenti

1. Su convocazione del Gestore, d'intesa con il Presidente del Consiglio d'Istituto e il Dirigente scolastico, possono aver luogo riunioni congiunte del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti, per discutere e decidere su temi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita della Scuola.

2. Lo svolgimento di tali riunioni segue le regole proprie delle riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del Gestore, il quale designa in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

CAPO IV – CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 14 – Composizione

1. In ciascuna classe della Scuola dell'Infanzia e Primaria è istituito il Consiglio di classe, composto da tutti i Docenti che operano con la classe e dai Rappresentanti di classe.

2. Le riunioni di ciascun Consiglio di classe sono presiedute dal Dirigente scolastico, che può delegare tale funzione a un suo collaboratore o a un docente membro del Consiglio medesimo. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Art. 15 – Competenze

1. I Consigli di Classe si riuniscono ordinariamente due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, all'adozione dei libri di testo e a iniziative di sperimentazione nonché al fine di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.

2. I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studio, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

3. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe, con la partecipazione dei soli docenti.

CAPO V – COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 16 – Composizione e riunioni

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente operante nella scuola ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Esercita le funzioni di Segretario e redige il verbale un docente, designato dal Dirigente scolastico.

2. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una volta a quadrimestre nonché ogni qual volta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 17 – Competenze

1. Il Collegio dei Docenti ha competenza generale in materia di funzionamento didattico della Scuola.

2. In particolare:

- a) elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio d'Istituto;
- b) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, in conformità dell'ordinamento della scuola, i programmi d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione a ciascun insegnante, nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
- c) formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto della normativa vigente e dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
- d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- e) provvede all'adozione dei libri di testo;
- f) adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti;
- g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;
- h) elegge i rappresentanti dei docenti nel Consiglio d'Istituto;
- i) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni, il Collegio dei Docenti tiene conto di eventuali proposte e pareri del Consiglio d'Istituto e dei Consigli di Classe.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 18 – Modifiche del Regolamento d'Istituto.

1. Il presente Regolamento può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per i-

scritto al Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato nelle forme previste dal previgente articolato, lo sostituisce integralmente ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2020-2021.